

*Nuova procedura per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
(art. 250 c.c., legge 219/2012): sollevare l'incompetenza
non costituisce "opposizione"*

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 giugno 2013 (Pres. G. Servetti, Est. G. Buffone)

DOMANDA PRESENTATA DAL GENITORE PER IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NON MATRIMONIALE – ART. 250 C.C. (LEGGE 219/2012) – COSTITUZIONE DEL GENITORE CHE HA GIÀ RICONOSCIUTO IL QUALE SOLLEVI ECCEZIONI DI RITO (ES. INCOMPETENZA) – VALORE DELL'ATTO COME "OPPOSIZIONE" – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE

Il materia di procedimento di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, non ha valore di opposizione la difesa della parte resistente che, costituendosi, si limiti ad eccepire la incompetenza dell'ufficio adito. Ne consegue che il procedimento può essere definito nelle forme semplificate ex art. 250, comma IV, c.c. e l'esigenza di celere definizione (nelle forme snelle indicate) esclude l'adozione di altri provvedimenti.

- □■□ -

.. ha proposto domanda ex art. 250 cod. civ. per il riconoscimento della minore, nata il ..2008, figlia di .., nata a .. il ... La domanda, originariamente proposta dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Venezia, è stata ripresentata in riassunzione davanti a questa Sezione, avendo l'Ufficio minorile adito declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Milano (Trib. Min. Venezia, ordinanza 1 marzo 2013), su eccezione della parte resistente ritualmente costituitasi (la quale, tuttavia, indicava il Tribunale per i Minorenni di Milano quale foro competente). Costituendosi in questa fase processuale, la resistente reitera l'eccezione di incompetenza, per essere giudicato competente il Tribunale per i Minorenni di Milano.

In via preliminare deve essere risolta la questione afferente alla competenza.

L'originario atto di ricorso è stato depositato in giudizio in data 5 dicembre 2012 e, dunque, nella vigenza dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla Legge 219/2012 che ha attribuito al Tribunale ordinario (invece che al Tribunale per i Minorenni) la competenza sui procedimenti ex art. 250 c.c. con decorrenza dall'1 gennaio 2013. Ne consegue che, competente all'esito della declaratoria di incompetenza del tribunale veneziano, doveva ritenersi il Tribunale per i Minorenni di Milano. Infatti, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di *potestas decidendi*, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio iudicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi (Cass. Civ. sez. VI, ordinanza 21 febbraio 2013 n. 4484). Ciò premesso, la conclusione non è, tuttavia, nel senso di declinare nuovamente la competenza sulla stessa domanda. In primis, è stato il Tribunale di Venezia

ad indicare il Tribunale ordinario di Milano, quale giudice ad quem; e la designazione non è stata oggetto di gravame da parte della odierna eccipiente. In ogni caso, giova ricordare che la funzione dell'atto di riassunzione è quella di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda (v. ad es., Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 gennaio 2011 n. 223) cosicché, dove un vizio processuale inibisca quest'effetto (es. ricorso non tempestivo), la preclusione alla possibilità di retrodatazione degli effetti non è di ostacolo a che il ricorso di riassunzione valga come domanda nuova se rivolta al giudice che è dotato di competenza. In questa ipotesi, pertanto, la domanda giudiziale (che non vale in termini di riassunzione) è qualificata e trattata come domanda nuova, per il principio di conservazione degli atti processuali, se, come nel caso in esame, idonea a raggiungere lo scopo preso di mira. Comunque la competenza, nel caso di specie, rimane ferma dinanzi a questo ufficio, in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità per cui «le norme sopravvenute in corso di giudizio che modificano la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l'effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende» (Cass. Civ., sez. II, 9 giugno 2010 n. 13882). Ciò anche per evitare effetti di palese irragionevolezza: ad esempio, nel caso di specie, l'adesione alla eccezione della resistente equivarrebbe a declinare la competenza solo per imporre, poi, al ricorrente, di ripresentare la stessa domanda dinanzi a questo stesso ufficio. Una forma di interpretazione formalistica in contrasto con il Principio del Giusto Processo (v., in argomento: CEDU, sentenza 11 dicembre 2006 Efstathiou c/ Greece richiamata da Cass. civ., sez. I, ordinanza 12 luglio 2012 n. 11819).

L'eccezione di incompetenza è, quindi, infondata per tutti i motivi sin qui illustrati.

Quanto alle domande ritenute "nuove" dalla difesa della ..., debbesi rilevare come sfugga alla eccipiente che, per diritto vivente pacifico, l'atto di riassunzione del giudizio che segua, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., ad una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito, può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria (Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 gennaio 2011 n. 223), valendo in tal caso come giudizio ex novo.

Nel merito, reputa il Collegio che il ricorso debba trovare definizione ai sensi dell'art. 250 comma IV c.c., periodo primo. Sia dinanzi al Tribunale di Venezia, sia in questa fase del procedimento, la madre, costituendosi, si è limitata ad eccepire la incompetenza: non ha mai formalmente promosso opposizione al riconoscimento; l'opposizione non si rintraccia nemmeno all'esito di una lettura sostanzialistica, in quanto manca anche nelle conclusioni, una presa di posizione sul riconoscimento. L'atto di comparso, pertanto, è stato introdotto in lite al solo fine di far rilevare l'incompetenza del tribunale adito; ma senza opposizione al riconoscimento. Deve allora trovare applicazione la decisione semplificata, mediante sentenza che tanga luogo del consenso mancante. Ne consegue che non vanno in questa sede pronunciati i provvedimenti relativi ai rapporti genitoriali ed ogni altra questione resta assorbita

In mancanza di opposizione della resistente, tenuto conto dei profili di oggettiva complessità trattati dal Collegio, si reputa necessaria la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Milano, sezione Nona civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 25208 dell'anno 2013, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

visti gli artt. 250, comma IV, c.c., 5, 38, 737 c.p.c.

RIGETTA l'eccezione di incompetenza sollevata Alice Mocellin;

AUTORIZZA il ricorrente, cod. fisc., nato a ..., a procedere al riconoscimento quale proprio figlio di ..., nata a Milano e già riconosciuto dalla madre ..., cod. fisc....., nata a Milano il ...autorizzando altresì l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore e alle ulteriori incombenze di legge.

COMPENSA le spese del processo tra le parti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2013

Il giudice estensore
Presidente
dr. Giuseppe Buffone
Gloria Servetti

II

dr.ssa

IL CASO.it